

Responsabilità amministrativa di impresa (D.Lgs.231/2001))

Il "deficit organizzativo" dell'impresa

Nella logica del 231, il reato si configura come un evento riconducibile ad un "deficit organizzativo" dell'ente. Quindi, anche sui sistemi ambientali entra in gioco la responsabilità diretta delle aziende che si aggiunge, a quella della persona fisica che materialmente ha commesso un determinato reato. Ora, dunque, il regime di responsabilità "ambientale" si amplia e coinvolge nella relativa repressione il patrimonio aziendale; cioè gli interessi economici dei soci i quali, finora, erano rimasti esenti dalle conseguenze dei reati commessi da amministratori e/o dipendenti. Il "deficit organizzativo" va provato dall'accusa. Il Dlgs 231/2001 si applica a soggetti forniti di personalità giuridica, alle società (anche unipersonali e partecipate da enti pubblici), alle associazioni (anche prive di personalità giuridica), nonché alle imprese individuali.

Secondo la Cassazione penale, il Dlgs 231/2001 si applica alla società capogruppo per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della "holding", perseguendo anche l'interesse di quest'ultima (sentenza 24583/2011); inoltre, si applica alle società per azioni costituite per svolgere, secondo criteri di economicità, le funzioni in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti (sentenza 234/2011).

Le sanzioni

Per la possibile esclusione della responsabilità amministrativa, l'ente deve dotarsi di modelli organizzativi, di gestione e di controllo dinamici per invocare la propria diligenza organizzativa tesi a richiedere l'esclusione o la limitazione della propria responsabilità derivante dai reati ambientali. In tale ambito è nodale l'Organismo di vigilanza. In difetto, le aziende e gli enti in genere possono essere chiamati a rispondere in sede penale per taluni reati commessi nel proprio interesse o vantaggio dai propri amministratori o dipendenti, a prescindere dal concreto vantaggio ottenuto. Con l'espressione "il 231 e ambiente" si fa, pertanto, riferimento al quadro normativo che disciplina la responsabilità diretta delle aziende e degli enti in genere che si aggiunge, senza sostituirsi, a quella delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato. Ora, nell'ambito di questa dinamica, per alcuni importanti reati ambientali, l'articolo 2 del nuovo decreto amplia la responsabilità e coinvolge nella relativa repressione il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, finora esenti dalle conseguenze dei reati commessi da amministratori e/o dipendenti.

Il nuovo articolo 25-undecies prevede espressamente sanzioni **pecuniarie ed interdittive**.

Secondo l'articolo 9, Dlgs 231/2001, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Poiché il nuovo articolo 25-undecies relativo ai reati ambientali non reca alcuna disposizione di dettaglio in ordine alla confisca, occorre fare riferimento alla disciplina generale prevista per la confisca dagli articoli 6, comma 5, 15 e 19, Dlgs 231/2001.